

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 giugno 2022, n. 180  
**SPES – Società Cooperativa S.p.A. di Foggia. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 137 del 15/12/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) per la realizzazione di un modulo denominato "CASA DI ALICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Basilio Leone n. 61, piano terra e primo piano, ed alla Via Circonvallazione snc, piano terra.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 328 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione-accreditamento di strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche*";

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 3 Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

L'art. 1, lettera A, lett. b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La L.R. n. 9/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" e s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 4 che *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”*;
- all'art. 7, comma 5 che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”*;
- all'art. 7, comma 6 che *“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”*;
- all'art. 29, comma 10 sexies che *“Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2.”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 15/12/2016 questa Sezione ha rilasciato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., tra l'altro, parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) a seguito dell'istanza della “Società Cooperativa SPES S.p.A.” di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura psichiatrica residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale denominata “CASA DI ALICE”, costituita da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Basilio Leone n. 61, piano terra e primo piano, e alla Via Circonvallazione snc, piano terra;

Con nota prot. n. A00\_183/10843 del 02/07/2021 trasmessa al legale rappresentante della Società SPES S.p.A. e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM ASL FG, al Sindaco del Comune di Castelluccio dei Sauri, al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), questa Sezione ha comunicato:

*“Premesso che:*

- (...);
- con nota prot. n. 185/18 del 03/11/2018 trasmessa con PEC del 06/11/2018 a questa Sezione, ad oggetto *“richiesta di proroga del parere favorevole di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Castelluccio dei sauri (FG) di una struttura psichiatrica residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale denominata “CASA DI ALICE”, costituita da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla via Basilio Leone n. 61 piano terra e primo, ed alla Via Circonvallazione snc, piano terra. – Rif. Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia del 15 dicembre 2016 n. 137”, la S.V. ha chiesto a questa Sezione “la proroga del parere di compatibilità” rilasciato con la sopra citata D.D. n. 137/2016;*
- ad integrazione della predetta istanza prot. n. 185/18, con nota prot. n. 201/18 del 06/12/2018 trasmessa a questa Sezione con PEC del 07/12/2018, la S.V.:
  - ha trasmesso copia dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto rilasciata dal

*Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castelluccio dei Sauri con prot. n. 3205 del 12/07/2018 e copia della sentenza n. 881/2018 del 20/3/2018, pubblicata in data 15/06/2018, con la quale il TAR Puglia ha accolto il ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale SPES S.p.A. avverso il silenzio dell'Amministrazione Comunale che non aveva dato seguito al procedimento, dichiarando l'obbligo del Comune di Castelluccio dei Sauri di adottare il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del Gruppo Appartamento ai sensi della legge Regionale del 28 maggio 2004 n. 8.”;*

- *ha chiesto “la concessione di una proroga di 4 mesi del termine al rilascio del parere favorevole di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, necessaria per l'Ente gestore ai fini del completamento delle opere edili e del rilascio delle relative autorizzazioni di pertinenza.”;*

- *con nota prot. n. A00\_183/823 del 18/01/2019 trasmessa alla S.V. e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM della ASL FG ed al Sindaco del Comune di Castelluccio dei Sauri, questa Sezione,*

*“(…)*

*viste l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castelluccio dei Sauri con prot. n. 3205 del 12/07/2018 e la sentenza n. 881/2018 del TAR Puglia del 20/03/2018;”;*

*ha concesso alla “Società Cooperativa SPES S.p.A.” “la richiesta proroga di n. 4 mesi, sino al 15/04/2019, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura di riabilitazione psichiatrica in oggetto, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza della verifica di compatibilità.”;*

- *la Società Cooperativa Sociale SPES S.p.A. non ha presentato nei termini previsti dalla proroga concessa con la suddetta nota prot. n. A00\_183/823 del 18/01/2019 l'istanza di autorizzazione all'esercizio della struttura di riabilitazione psichiatrica in oggetto;*

- *per mero disguido amministrativo non è stato adottato da questa Sezione il conseguente provvedimento dichiarativo della decadenza del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 137 del 15/12/2016;*

**si rileva quanto segue:**

- *L'art. 7 della L.R. n. 9/2017 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:*

- *al comma 4, che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”;*

- *al comma 5, che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.”;*

- *(…);*

- *pertanto, al fine di riconoscere un contenuto precettivo autonomo al secondo periodo del comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., attesa altresì la formulazione letterale del medesimo (“deve intendersi”), la disposizione normativa in discorso si deve considerare quale norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, astrattamente applicabile pertanto altresì al parere di compatibilità di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 137 del 15/12/2016, già rilasciato e scaduto (120 giorni + 2 anni dal 15/12/2016, quindi il 15/04/2019) alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020;*

- *per quanto sopra, anche a voler ritenere assorbita dalla suddetta scadenza temporale del parere di compatibilità (15/04/2019) la proroga già concessa (sino alla medesima data) con nota A00\_183/823 del*

18/01/2019 della scrivente, e quindi concedibile la proroga di massimo 180 giorni prevista dall'attuale comma 6 dell'art. 7 L.R. 9/2017 e s.m.i., in ogni caso il parere di compatibilità sarebbe scaduto non oltre il 15/10/2019;

- con la Legge regionale n. 15 dell'8/6/2021 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia sanitaria", pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, è stato - tra l'altro - modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017;
- in particolare, l'art. 1 "Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017" della L.R. n. 15/2021 recita:  
"1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) (...);  
b) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti  
10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2 (...)."

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che il parere favorevole di compatibilità rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 137 del 15/12/2016 è scaduto il 15/04/2019 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere);
- che per lo stesso non è stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza;

si comunica alla S.V. che entro il termine del 31/07/2021 potrà essere presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., pena la dichiarazione di decadenza, con apposita determinazione, del medesimo parere."

Per tutto quanto sopra riportato;

atteso che la SPES – Società Cooperativa S.p.A. non ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio nei termini previsti dal sopra riportato comma 10 sexies dell'art. 29 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

si propone, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 137 del 15/12/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in relazione all'istanza della SPES – Società Cooperativa S.p.A di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato "CASA DI ALICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Basilio Leone n. 61, piano terra e primo piano, ed alla Via Circonvallazione snc, piano terra.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Responsabile P.O. "Autorizzazioni - accreditamento strutture di riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di dichiarare decaduto il parere favorevole espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 137 del 15/12/2016 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in relazione all'istanza della SPES – Società Cooperativa S.p.A di Foggia per l'autorizzazione alla realizzazione di un modulo denominato "CASA DI ALICE" costituito da n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Basilio Leone n. 61, piano terra e primo piano, ed alla Via Circonvallazione snc, piano terra.
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della SPES – Società Cooperativa S.p.A., Via Michelangelo n. 187, Foggia;
  - al Direttore Generale dell'ASL FG
  - al Direttore del DSM ASL FG;
  - al Sindaco del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 7 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)